

ATTO COSTITUTIVO "FIORI DI VITA ETS"



L'anno 2025, il mese di aprile, il giorno 15, in Verona, in Piazzale Cadorna, n. 6, sono presenti:

- Andretta Anna Maria, nata a Cittadella (PD), il 19/07/1980, residente a Camisano Vicentino (VI), via Roma C. n.19 Int. 3, C.F. NDRNMR80L59C743C
- Baron Elisa, nata a Bassano Del Grappa (VI) il 24/06/1994, residente a Romano D'Ezzelino (VI), via Modigliani Amedeo n. 2, C.F. BRNLSE94H64A703P
- Bucci Enrica, nata a Verona (VR), il 27/10/1984, residente a Bussolengo (VR), via Girelli Erino n. 17, C.F. BCCNRC84R67L781Q
- Buscaglia Francesca, nata a Milano (MI), il 24/06/1979, residente ad Albignasego (PD), via Santa Monica n. 14 Int. 10, C.F. BSCFNC79H64F205B
- Garolla Alice, nata a Cologna Veneta (VR), il 19/10/1987, residente a Noventa Vicentina (VI), via Fioccarde n. 19, C.F. GRLLCA87R59C890N
- Marzotto Anna, nata ad Arzignano (VI), il 03/06/1996, residente a Arzignano (VI), via Tiepolo G.B. n. 34 Int. 2, C.F. MRZNNA96H43A459Z
- Pettenuzzo Filippo, nato a Vicenza (VI), il 30/11/1999, residente a Longare (VI), via Bugano n. 30, C.F. PTTFPP99S30L84OK
- Pillan Anna, nata a Vicenza (VI), il 26/04/1983, residente a Camisano Vicentino (VI), viale caduti senza croce n. 7, C.F. PLLNNA83D66L840G
- Todisco Patrizia, nata a Sesto San Giovanni (MI), il 13/01/1964, residente a Verona (VR), via Quattro Novembre n. 3, C.F. TDSRZ64A53I690M

che mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita, tra i soggetti di cui sopra, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "Fiori di vita - ETS", con sede in Piazzale Cadorna n. 6 (VR), operante esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS verrà utilizzato nella denominazione dell'associazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della promozione della ricerca scientifica.

Nello specifico. L'Associazione opera nell'ambito dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA). L'associazione persegue tali finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (cfr. art. 5 D. Lgs. n. 117/2017)

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione opera nell'ambito dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA).

A tal fine l'Associazione perseguirà le sue finalità attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative, attività ed eventi quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

- ascolto, informazione e orientamento in materia di Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) a chi soffre di queste patologie, ai loro familiari e a tutti coloro i quali si trovino a doverle affrontare direttamente o indirettamente (es. medici di medicina generale, psicologi, insegnanti, educatori, ecc.), cercando di costituire un punto di riferimento e di aiuto;
- sensibilizzazione e informazione sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione presso tutti gli enti, pubblici e privati, competenti o interessati (in particolare Stato, Regioni, Comuni, Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Ospedali, Provveditorati, Istituti Scolastici, Fondazioni), sollecitando gli stessi enti a promuovere e/o sostenere iniziative atte a prevenire i DNA e a migliorare le condizioni di assistenza e di vita dei malati, dei loro familiari e/o conviventi, anche attraverso provvedimenti promozionali e assistenziali;
- organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi da destinare a iniziative assistenziali e/o culturali di sensibilizzazione;
- promozione, progettazione e attuazione di studi nel campo dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione in merito sia ai fattori implicati nel loro sviluppo e mantenimento, per migliorare gli esiti dei trattamenti sia alla dimostrazione di efficacia dei trattamenti sia alla loro prevenzione;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione nell'ambito dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione;
- consulenza/ascolto per i pazienti e per il loro familiari;
- consulenza e supporto ai professionisti che si occupano dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione;

- catalizzazione di risorse per sostenere progetti di aiuto e supporto ai soggetti affetti da DNA e alle loro famiglie con particolare attenzione alle situazioni di estrema e rilevante fragilità;
- progettazione, organizzazione e attuazione di ogni altra attività correlata, collegata o in generale relativa o funzionale a quelle in precedenza elencate.

L'associazione può svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e che siano svolte secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore, a condizione che avvengano nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è retta da un consiglio direttivo formato da Todisco Patrizia, Buscaglia Francesca, Garolla Alice, Pillan Anna, Andretta Annamaria (da 3 a 5) componenti che durano in carica (5 anni) anni.

I soci promotori sopra elencati nominano unanimemente, seduta stante, il consiglio direttivo per il periodo 2025-2029 che risulta così composto:

- Todisco Patrizia Presidente
- Buscaglia Francesca Vice Presidente
- Garolla Alice Segretario Generale
- Pillan Anna Tesoriere
- Andretta Annamaria Consigliere

I neominati componenti del Consiglio direttivo resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2029

Viene determinata una quota di adesione di 20 euro che sarà anche la quota associativa annuale.

Viene nominato Presidente dell'associazione Todisco Patrizia, al quale vengono conferiti tutti i poteri al fine di procedere alla registrazione degli atti e ad effettuare le eventuali modifiche richieste dagli Uffici competenti.

I neo nominati seduta stante accettano l'incarico.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2025

Parte integrante del presente atto è lo Statuto dell'associazione composto da 20 articoli di seguito specificati.

Letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

I Soci promotori

Andretta Anna Maria

Baron Elisa

Bucci Enrica


Lucretia Ann Maria
Elisa
Enrica Bucci

Buscaglia Francesca

Garolla Alice

Marzotto Anna

Pettenuzzo Filippo

Pillan Anna

Todisco Patrizia

Francesca Buscaglia

Alice Garolla

Anna Marzotto

Filippo Pettenuzzo

Anna Pillan

Patrizia Todisco

Per accettazione della carica di componenti del consiglio direttivo

Andretta Anna Maria

Baron Elisa

Bucci Enrica

Buscaglia Francesca

Garolla Alice

Marzotto Anna

Pettenuzzo Filippo

Pillan Anna

Todisco Patrizia

Andretta Anna Maria

Elisa Baron

Enrica Bucci

Francesca Buscaglia

Alice Garolla

Anna Marzotto

Filippo Pettenuzzo

Anna Pillan

Patrizia Todisco



IL FUNZIONARIO (*)

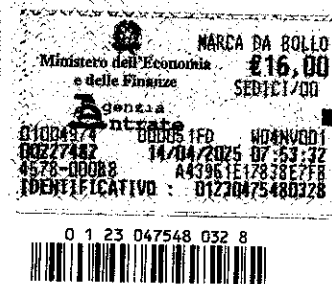
Carmelo Pappalardo

Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg. 19	MAG 2025	S.3
Reg. n°	1055	
€	200,00	

ASSOCIAZIONE FIORI DI VITA

STATUTO



Art.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita fra i presenti, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "Fiori di Vita - ETS", da ora in avanti denominata "associazione",

L'associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS verrà utilizzato nella denominazione dell'associazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede in Piazzale Cadorna n. 6, Verona. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Verona non comporta modifica statutaria.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

L'associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

Art.2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della promozione della ricerca scientifica, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (cfr. art. 5 del D. Lgs. 117/2017):

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, art. 5, D. Lgs. n. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5, D. Lgs. N. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art. 5, D. Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5, D. Lgs. n. 117/2017).

L'associazione opera nell'ambito dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA). L'associazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- ascolto, informazione e orientamento in materia di Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) a chi soffre di queste patologie, ai loro familiari e a tutti coloro i quali si trovino a doverle affrontare direttamente o indirettamente (es. medici di

- medicina generale, psicologi, insegnanti, educatori, ecc.), cercando di costituire un punto di riferimento e di aiuto;
- sensibilizzazione e informazione sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione presso tutti gli enti, pubblici e privati, competenti o interessati (in particolare Stato, Regioni, Comuni, Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Ospedali, Provveditorati, Istituti Scolastici, Fondazioni), sollecitando gli stessi enti a promuovere e/o sostenere iniziative atte a prevenire i DNA e a migliorare le condizioni di assistenza e di vita dei malati, dei loro familiari e/o conviventi, anche attraverso provvedimenti promozionali e assistenziali;
 - organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi da destinare a iniziative assistenziali e/o culturali di sensibilizzazione;
 - promozione, progettazione e attuazione di studi nel campo dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione in merito sia ai fattori implicati nel loro sviluppo e mantenimento, per migliorare gli esiti dei trattamenti sia alla dimostrazione di efficacia dei trattamenti sia alla loro prevenzione;
 - erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse specifico nell'ambito dei DNA e della salute mentale e fisica
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione nell'ambito dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione;
 - consulenza/ascolto per i pazienti e per il loro familiari;
 - consulenza e supporto ai professionisti che si occupano dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione;
 - catalizzazione di risorse per sostenere progetti di aiuto e supporto ai soggetti affetti da DNA e alle loro famiglie con particolare attenzione alle situazioni di estrema e rilevante fragilità;
 - progettazione, organizzazione e attuazione di ogni altra attività correlata, collegata o in generale relativa o funzionale a quelle in precedenza elencate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione promuove e concretizza tutte le iniziative opportune per incrementare le disponibilità finanziarie da destinare al conseguimento degli scopi sociali. A tal fine la Associazione potrà effettuare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi, strutture e servizi necessari al perseguimento delle proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato salvo il versamento della quota associativa annuale, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intransmissibile anche mortis causa e non rivalutabile.

Si distinguono tra associati fondatori e associati ordinari. Gli associati ordinari sono iscritti successivamente agli associati fondatori. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati fondatori e gli associati ordinari riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni liberi, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, consultare i libri associativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

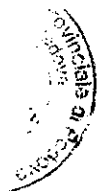
L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'assemblea, da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato versamento della quota associativa annuale come al punto precedente.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Per l'associato che contravviene agli obblighi nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi o per l'associato che



arreca un danno materiale o morale all'associazione, è prevista l'esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Dal momento dell'esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, al momento della delibera assembleare che deciderà sull'esclusione o meno, l'associato è da ritenersi sospeso e si deve astenersi dalla vita e da qualsiasi attività associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

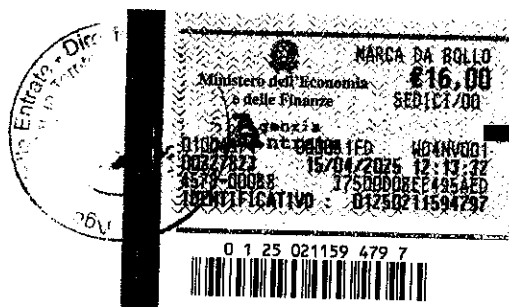
ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il segretario generale;
- il tesoriere;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- l'Organo di revisione, se nominato.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Salvo quanto disposto dalla legge, ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, fatto salvo per gli organi di controllo e revisione se nominati.



ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le convocazioni sono effettuate mediante le seguenti alternative forme di convocazione:

- avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea;
- avviso scritto, via email/lettera semplice, da recapitarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e revisione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta scritta al Presidente e in sua mancanza al Vicepresidente ovvero in mancanza dall'organo di controllo. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche via e-mail), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale e di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, verranno conservati agli atti. Potranno essere consultati dagli associati previa richiesta scritta e motivata fatta pervenire al presidente il quale deciderà in merito, sentito il Consiglio.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente del consiglio direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio direttivo si ritiene svolto nel luogo ove è presente il Presidente.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di decadenza il nuovo presidente dura in carica per il rimanente periodo di mandato e decade quindi con gli altri amministratori.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente altresì può aprire conti correnti presso gli istituti di credito, assumere personale dipendente e/o collaboratori e accettare lasciti, donazioni ed eredità con beneficio di inventario salvo ratifica assembleare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 9 BIS - IL SEGRETARIO GENERALE

Può essere eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti (di persona o per delega), è il coordinatore del Consiglio Direttivo.

I suoi compiti sono:

- definire il quadro programmatico delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- coordinare l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- verificare che lo svolgimento delle funzioni da parte degli aderenti sia conforme all'obiettivo statutario e in caso contrario proporre al Consiglio Direttivo la deliberazione dei provvedimenti opportuni;
- tenere aggiornati i documenti dell'associazione, l'elenco degli associati e l'inventario dei beni;
- redigere i verbali del Consiglio e quant'altro gli viene demandato dal Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario Generale è cumulabile con altre.

Esso può essere sfiduciato previa presentazione al Presidente dell'Associazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e approvata da almeno i due terzi dei componenti dello stesso.

ARTICOLO 9 TER - TESORIERE

È eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti (di persona o per delega).

I suoi compiti sono:

- redigere e presentare al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo relativo a ciascun anno di attività dell'Associazione;
- tenere costantemente aggiornato il quadro economico dell'Associazione;
- verificare la congruenza delle uscite rispetto all'obiettivo dell'Associazione;
- verificare l'incasso delle entrate a qualunque titolo dovute all'Associazione.

Il Tesoriere ha facoltà di rivolgersi a consulenti esterni per l'adempimento degli obblighi relativi alla normativa fiscale e finanziaria in vigore. L'onere di tale consulenza resta a carico dell'Associazione.

La carica di Tesoriere è cumulabile con altre.

Esso può essere sfiduciato previa presentazione al Presidente dell'Associazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e approvata da almeno i due terzi dei componenti dello stesso.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi e nei casi previsti dall'articolo 31 del dlgs 117.17 può essere nominato dall'assemblea un organo di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. contributi e quote associative;
- b. donazioni e lasciti elargiti da parte di persone fisiche o giuridiche; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario e ratificate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- e. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 14 – BILANCIO D'ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 15 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui, l'associazione deve redigere, a cura del consiglio direttivo, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 16 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni liberi dalla richiesta scritta, indirizzata al consiglio direttivo. In particolare, la consultazione dei menzionati libri potrà avvenire, previo accordo della data, presso la sede dell'Associazione, senza asportare gli stessi, con modalità tali da non intralciare la gestione associativa, durante gli orari d'ufficio nei tempi indicati dall'Associazione.

ARTICOLO 17 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 18 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 20 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Andretta Anna Maria

Baron Elisa

Bucci Enrica

Buscaglia Francesca

Garolla Alice

Marzotto Anna

Pettenuzzo Filippo

Pillan Anna

Todisco Patrizia

Andretta Anna Maria
Baron Elisa
Enrica Bucci
Francesca Buscaglia
Alice Garolla
Anna Marzotto
Filippo Pettenuzzo
Anna Pillan
Patrizia Todisco

